

Comunicazione Consob 3 dicembre 2015 n. 0092543

OGGETTO: Comunicazione in merito all'applicazione degli Orientamenti ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance

Nuovi orientamenti dell'ESMA sugli indicatori alternativi di performance

Il 5 ottobre 2015 l'*European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU, i propri orientamenti ("Orientamenti") in merito ai criteri per la presentazione di indicatori alternativi di performance ⁽¹⁾ (IAP) inseriti nelle informazioni regolamentate e nei prospetti, quando tali indicatori non risultano definiti o previsti dal *framework* sull'informativa finanziaria (*financial reporting framework*).

Gli Orientamenti, che aggiornano la precedente Raccomandazione CESR (CESR/05-178b), sono volti a promuovere l'utilità e la trasparenza degli IAP inclusi nelle informazioni regolamentate o nei prospetti rientranti nell'ambito d'applicazione della Direttiva 2003/71/CE. L'ESMA ritiene che l'osservanza degli orientamenti migliorerà la comparabilità, l'affidabilità e la comprensibilità degli IAP.

La traduzione in lingua italiana di tali orientamenti dell'ESMA (ESMA/2015/1415), applicabili a decorrere dal 3 luglio 2016, è disponibile sul sito internet della CONSOB <http://www.consob.it/web/area-pubblica/prodotti-orientamenti-esma> ⁽²⁾.

A partire da tale data, i riferimenti contenuti nei precedenti documenti CONSOB alla "Raccomandazione CESR 2005 (CESR/05-178b)" si intenderanno sostituiti con gli Orientamenti ESMA/2015/1415 in oggetto.

Ciò con particolare riferimento alle informazioni da inserire nella Relazione sulla gestione e nei comunicati stampa emessi in occasione dell'approvazione delle rendicontazioni contabili periodiche di cui alle Comunicazioni DEM/6064293 e DME/6064291 del 28 luglio 2006.

Come richiesto dagli stessi Orientamenti, la CONSOB incorpora tali linee guida nelle proprie prassi di vigilanza e monitorerà se gli emittenti e i soggetti responsabili della redazione del prospetto vi si atterrano.

¹ Ai fini degli orientamenti ESMA in oggetto "uno IAP è inteso come un indicatore finanziario di performance finanziaria, posizione finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diverso da un indicatore finanziario definito o specificato nella disciplina applicabile sull'informativa finanziaria".

² E' altresì disponibile, in lingua inglese, sul sito istituzionale dell'ESMA il "Final Report – ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures" contenente l'esito della consultazione pubblica svolta dall'ESMA nonché la "cost-benefit analysis".

Di seguito, si evidenzia l'ambito di applicazione di detti Orientamenti.

Soggetti tenuti all'osservanza

Questi orientamenti sono rivolti:

- agli emittenti aventi titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, come definiti dalla Direttiva 2004/109/CE (Direttiva *Transparency*), ad esclusione degli Stati;
- alle persone responsabili di un prospetto redatto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (Direttiva Prospetto).

Documenti considerati rilevanti per l'applicazione degli orientamenti

Gli Orientamenti ESMA in oggetto si applicheranno ai documenti contenenti informazioni regolamentate nonché ai prospetti.

Esempi di documenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli orientamenti sono:

- le sezioni che compongono le relazioni finanziarie annuali e semestrali, in particolare le relazioni sulla gestione o le relazioni intermedie sulla gestione,
- le informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento sugli abusi di mercato, ad esempio i comunicati stampa riguardanti i risultati economici e finanziari,
- i prospetti e relativi supplementi.

Sono invece esclusi i dati inclusi nei bilanci e gli indicatori riportati nel prospetto in ottemperanza a regole già esistenti nel Regolamento n. 809/2004/CE (quali i dati pro forma, le previsioni o stime di utili, la dichiarazione sull'indebitamento e la capitalizzazione) e, a livello più generale, gli IAP pubblicati in applicazione di misure prudenziali, comprese le misure definite nel Regolamento e nella Direttiva sui requisiti patrimoniali – CRR/CRD IV.

Termine di applicabilità

Gli Orientamenti sono applicabili a decorrere dal 3 luglio 2016 per la presentazione di Indicatori Alternativi di Performance diffusi nelle informazioni regolamentate o nei prospetti pubblicati dopo tale data.

* * *

Infine si segnala che i suddetti orientamenti non derogano alle prescrizioni stabilite dalle direttive e regolamenti della UE sin qui citati.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas